



Città di Mesagne



AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi del D.P.R. n. 59/ 2013  
“Attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”  
ex art. 216 D. Lgs. 152/06. Rinnovo iscrizione nel Registro Provinciale in favore della  
Società CAPODIECI A. & Figli S.r.L.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE n. 05 del 05 NOV. 2015<sup>1</sup>

### IL RESPONSABILE DEL S. U. A. P.

VISTA l'istanza acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 261683 del 20/11/2014, presentata dal Sig. CAPODIECI Cosimo, nato a Mesagne il 04/07/1957, ed ivi residente in C.da Laviaro, s.n.c., in qualità di Legale Rappresentante della Società “CAPODIECI A. & Figli S.r.L.”, con sede legale ed operativa nel Comune di Mesagne, CAP 72023 alla Via Murri, n. 30 (Z.I.) P. I. 01748730742, con la quale è stata chiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g) del D.P.R.13/03/2013 n. 59 e tendente ad ottenere il rinnovo dell'iscrizione nel Registro Provinciale per “Attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata” ex art. 216 D. Lgs n. 152/2006.

VISTA la nota raccomandata a/r del 26/11/2014 prot. n. 16752, inviata all'Amministrazione Provinciale di Brindisi, settore Ecologia Ambiente con la quale è stata trasmesso il fascicolo tecnico della Società “CAPODIECI A. & Figli S.r.L.” per l'acquisizione dell'autorizzazione, ai sensi del D.P.R.13/03/2013 n. 59 e dell'art. 216 D. Lgs n. 152/2006, per il rinnovo dell'iscrizione nel registro delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi in procedura semplificata e che tale autorizzazione risulta essere necessaria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTA la nota del 11/02/2015, prot. n. 7723, acquisita al prot. gen. di codesto Comune il 12/02/2015, al n. 3000, con la quale l'Amministrazione Provinciale ha chiesto alla Società di integrare la documentazione mancante;

VISTA la nota del 16/02/2015, con la quale la Società CAPODIECI ha dato riscontro in data 04/03/2015, prot. n. 4556 e nota del 14/05/2015, prot. n. 10205, inviate all'Amministrazione Provinciale di Brindisi, settore Ecologia Ambiente, trasmettendo i chiarimenti e la documentazione richiesta in modalità telematica;

VISTA la nota del 13/08/2015, prot. n. 17048, con la quale l'Amministrazione Provinciale ha chiesto ulteriori integrazioni documenti;

ACQUISITA dalla società la documentazione integrativa con nota del 09/09/2015, prot. n. 24546, necessaria al completamento dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo iscrizione nel Registro Provinciale per “Attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata” in favore della società CAPODIECI e inoltrate alla Provincia col sistema telematico;

VISTO l'estratto del provvedimento dirigenziale di autorizzazione n. 92 del 15.10.2015 emesso dall'Amministrazione Provinciale di Brindisi e acquisito al prot. generale del Comune di Mesagne n.

23268 del 28.10.2015, in favore della Società "CAPODIECI A. & Figli S.r.L.", con sede legale ed operativa nel Comune di Mesagne, CAP 72023 alla Via Murri, n. 30 (Z.I.) - P. I. 01748730742, inerente il rinnovo dell'iscrizione nel Registro Provinciale per "Attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata";

**VISTI:**

- Il D. Lgs. 267/00;
- Il D. P. R. n. 160 del 07/09/2010 in particolare l'art. 7;
- Il D. P. R. n. 59 del 13 Marzo 2013 e s. m. i. "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, norma dell'art. 23 del D.L. 9/202012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla L. 4.4.2012, n. 35;
- Il D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "norme in materia ambientale";
- L'allegato V alla parte quinta D. Lgs. n. 152 e s. m. i., che disciplina le emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, carico o stoccaggio di materiali polverulenti;
- Il D.M. 5/2/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli art. 31 e 33 del D. Lgs. N. 22/1997";
- Il D.M. n. 350 del 21/07/1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti";
- Il D.M. n. 186 del 05/04/2006 "Regolamento recante modifiche al D.M. 05/02/1998 >>Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero>>;
- L. R. n. 17/00 relativa al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale", che, all'art. 23 comma 1 lett. B), delega alle province le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti anche pericolosi;
- L. R. n. 17/07 "RECANTE "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- Il D. Lgs. N. 81/2008 e s. m. i., "Tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro";
- Il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale, di cui alla D. C. P. n. 5/2 del 04/01/2002, modificato dalla delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 22 del 10/07/2013, che ha assegnato al Dirigente del Servizio la competenza per l'approvazione di progetti in materia di recupero di rifiuti";
- Il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013 sulla "Disciplina delle acque meteoriche e dilavamento e di prima pioggia";
- La D. G. R. n. 180 del 19/02/2014 " Catasto delle emissioni territoriali. Operatività del sistema informativo";
- La Legge 241/90 e s. m. i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Il D. Lgs. N. 159 del 06/09/2011 "Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
- Il Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Il Regolamento SUAP approvato con Delibera di Consiglio Comunale di Mesagne (BR) n. 23 del 30.04.2004;

**DATO ATTO** dei suddetti e salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi,

**A U T O R I Z Z A**

ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii il rinnovo dell'iscrizione nel registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero rifiuti inerti della società CAPODIECI

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732234 - fax 0831 777403  
www.comune.mesagne.br.it - attivitaproduttive@comune.mesagne.br.it

A. & Figli s.r.l. nello stabilimento di proprietà, ubicato in Mesagne alla Via Murri, n. 30 (Z.I.), identificato in catasto al foglio 33, p.lla 324;

Si dà atto che il legale rappresentante dell'azienda è Capodieci Cosimo nato a Mesagne il 04/07/1957, ed ivi residente in C.da Laviaro,

La presente Autorizzazione Unica Ambientale è rilasciata, con durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento, alle condizioni, alle modalità e con le prescrizioni espresse dal Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi Dott. Pasquale EPIFANI riportate nell'Estratto del Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n. 92 del 15.10.2015, che diventa parte integrante e sostanziale del presente documento.

Al fine del rinnovo il gestore, almeno sei mesi prima della scadenza dovrà inviare al SUAP, istanza corredata dalla documentazione aggiornata, di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 13/03/2013 n. 59.

## DISPONE

- Che il presente provvedimento autorizzativo ha efficacia in vigenza delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti componenti per l'esercizio e le attività della Società "CAPODIECI A. & Figli S.r.L.", con sede legale ed operativa nel Comune di Mesagne, CAP 72023 alla Via Murri, n. 30 (Z.I.). Lo stesso è rilasciato a salvaguardia dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, pertanto i titolari dell'autorizzazione vengono ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;
- I controlli analitici necessari alla verifica del rispetto della presente autorizzazione, secondo i tempi e le modalità previsti dall'art. 269 comma 6 e 9 del D. Lgs. 152/06 e s. m. i., sono demandati ad ARPA Puglia – Dipartimento di Brindisi; le risultanze dovranno essere trasmesse a questo servizio.
- Che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente A. U. A., di quelle riportate nell'estratto del provvedimento dirigenziale di autorizzazione n. 92 del 15/10/2015, rilasciato dalla Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, oltre l'applicazione delle sanzioni previste comporterà l'applicazione dei provvedimenti di sospensione e/o revoca di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- La presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le condizioni in essa previsti ed in particolare quando vengono a mancare o a scadere le autorizzazioni che sono state necessarie al suo rilascio;
- Che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, derivanti dalla legislazione vigente, nonché i diritti dei terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile;
- Che la società titolare del presente provvedimento, oltre a quanto previsto dalla specifica normativa ambientale, sia in regola in ordine alle seguenti disposizioni di legge:
  - Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/2008),
  - Contenimento energetico (D. Lgs 192/2005);
  - Sicurezza degli impianti (D. M. 37/2008).

Il Comune si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da inconvenienti o danni arrecati a persone o cose, che si verificassero durante il corso dei lavori provocati dalla non osservanza delle disposizioni contenute nella presente autorizzazione.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretorio Comunale gg. ed è inserito sul sito della Trasparenza.

Copia del presente provvedimento viene notificato a:

- 1) Sig. CAPODIECI Cosimo, nato a Mesagne il 04/07/1957, ed ivi residente in C.da Laviaro s.n.c., in qualità di Legale Rappresentate della Società "CAPODIECI A. & Figli S.r.L.", con sede legale ed operativa nel Comune di Mesagne, CAP 72023 alla Via Murri, n. 30 (Z.I.)
- 2) Al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi;
- 3) Al Comandante della Polizia Provinciale di Brindisi, per i controlli di competenza;
- 4) All'A.R.P.A. PUGLIA Dipartimento Provinciale di Brindisi, via Galanti n. 16, 72100 Brindisi;
- 5) Al Responsabile del Servizio Ambiente Ing. Cosimo D'Adorante del Comune di Mesagne (BR).

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Lecce;
- Entro 120 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale Il, 05 NOV. 2015

IL RESPONSABILE DEL SUAP  
(Dotessa Lucia BALDASARRE)

ALLEGATO ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE  
n. 05 del 05/11/2015



PROVINCIA DI BRINDISI  
*Servizio Ambiente ed Ecologia*



**ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI  
AUTORIZZAZIONE**

**n. 92 DEL 15-10-2015**

Oggetto: Società CAPODIECI A. & Figli S.r.l. Attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ex art. 216 D.Lvo 152/06. Rinnovo iscrizione nel Registro Provinciale. Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13.3.2013 N° 59..

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Visto:

- il Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006 recante norme in materia ambientale che individua, all'art. 216, le condizioni e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti;
- il Decreto Legislativo n° 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, recante norme in materia ambientale;
- il D.L. vo n° 205 del 3.12.2010 recante disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- l'articolo 197 comma 5 del Decreto Legislativo n° 152/2006, che ha stabilito le competenze delle Province, tra le quali, in particolare, il controllo periodico delle imprese che esercitano le attività di recupero rifiuti sottoposte alle procedure semplificate, di cui agli artt. 214, 215, 216 dello stesso decreto;
- il D.M. 17.12.2009 e s.m.i. recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 05/02/1998, modificato ed integrato dal D.M. 05 Aprile 2006 n°186, che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lvo 152/06 e ne stabilisce le norme tecniche di recupero;
- la Legge Regionale n° 17 del 14.06.07 recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale sono state attribuite alle Province diverse competenze in materia ambientale;
- il Regolamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 5/2 del 04.01.02 che disciplina il rilascio delle autorizzazioni, iscrizioni e controlli in materia ambientale;
- il D.Lvo 267 del 18.08.2000 che contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali;
- la legge 241/90 recante principi e disposizioni in materia di procedimenti amministrativi;
- il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013 riportante il regolamento sulla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le piccole e medie imprese;

### Richiamate:

- la Determinazione dirigenziale n° 795 del 13.07.2004 con al quale la Società Capodieci & Figli è stata iscritta nel Registro provinciale delle imprese per il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lvo 22/97;
- la Determinazione dirigenziale n° 513 del 30.03.2010 con la quale alla stessa Società è stato concesso il rinnovo dell'attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del D. Lvo 152/06;
- il giudizio favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni, espresso, a seguito di procedura di VIA, con determinazione dirigenziale n° 252 del 25.02.2011;
- la conseguente iscrizione nella 2^ classe di attività ai sensi del D.M. 350/98, avvenuta con determinazione dirigenziale n° 556 del 28.04.2011 per l'attività di recupero delle seguenti tipologie di rifiuti del D.M. 05.02.98: 7.31, 7.16, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.11, 7.17, 7.31bis, per un quantitativo massimo annuo pari a 197.000 tonn. e per un quantitativo massimo giornaliero pari a 540 tonn..

### Visto:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, inoltrata per il tramite del SUAP del Comune di Mesagne ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g) del DPR 59/2013, acquisita agli atti di

questo Servizio l'11.12.2014 col n° 73344 di protocollo e tendente ad ottenere il rinnovo dell'iscrizione dell'attività di recupero in procedura semplificata ex art. 216 D.Lvo 152/06;

- che a seguito di richiesta di chiarimenti e di integrazione documentale avanzata dall'Ufficio procedente con nota n° 7723 dell'11.02.2015 la società Capodieci & Figli ha dato riscontro, tramite SUAP, con nota del 16.02.2015, acquisita agli atti di questo Servizio il 10.03.2015 col n° 12895 di protocollo specificando altresì:
  - che la capacità massima di messa in riserva dell'impianto è pari 5.440 metri cubi corrispondenti a 10.000 tonnellate;
  - che la capacità massima di deposito di materiale recuperato è pari a 2.900 metri cubi corrispondenti a 5.800 tonnellate;
- la nota n° 36755 del 14.07.2015 con la quale è stato chiesto alla società istante di relazionare più dettagliatamente circa le attività di recupero delle tipologie di rifiuti 7.5 (sabbie esauste), 7.6 (conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo) e 7.16 (calci di defecazione);
- la relazione del 28.07.2015, in atti dal 30.07.2015 col n° 39323 di protocollo, con la quale la Società ha fornito delucidazioni e ha chiesto la cancellazione del rifiuto di cui alla tipologia 7.5 dal rinnovo delle attività di recupero;
- la nota n° 40438 del 05.08.2015 con la quale si è ritenuto opportuno richiedere ulteriori chiarimenti sulle tipologie 7.16 e 7.17 nonché nuovi documenti che sono stati forniti, per il tramite del SUAP di Mesagne in modalità telematica ed acquisiti il 24.09.2015 col n° 46798 di protocollo, riportanti in allegato:
  - la nota del 4.09.2015 relativa all'attività di recupero della tipologia 7.16 (calci di defecazione) con la quale è stato specificato che le modalità di recupero di tale rifiuto consistono sostanzialmente nella messa in riserva, esecuzione del test di cessione e in una eventuale "disidratazione" senza specificare quali processi e macchinari da utilizzare allo scopo;
  - nuova planimetria dell'impianto;
  - tabella riepilogativa dei rifiuti, nella quale la capacità di stoccaggio complessiva dell'impianto, riferita ai rifiuti da trattare, viene quantificata in 8.559 tonnellate corrispondenti a 4.390 metri cubi interessanti una superficie di 837 metri quadrati;

**Ricordato che l'impianto:**

- è ubicato nel territorio di Mesagne, in Via A. Murri n° 30 - lotti A1, A3, A5, A7 della zona P.I.P. - distinto in catasto al foglio 33 particella 324;
- non rientra tra le zone identificate a pericolosità geomorfologia e a rischio idraulico;
- è situato ad 1,5 km. dall'abitato di Mesagne;
- è in possesso del certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Mesagne in data 30.09.09;
- ha un'estensione totale di 4.936 mq. su cui insistono un capannone (mq. 816), una superficie a verde (mq. 200) ed uffici (mq. 92);
- la superficie pavimentata destinata alla messa in riserva dei rifiuti è pari a circa mq. 2.492;
- è in possesso di un frantoio mobile a martelli dotato di deferrizzatore magnetico a nastro e di nebulizzatore della Continental Nord - Mod. 780x580 della capacità lavorativa di circa 70 ton/h;
- è dotato di n° 4 vasche di raccolta, sedimentazione e grigliatura delle acque meteoriche per un volume complessivo di 51 mc..

Rilevato che, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata, allo stato attuale non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento, con prescrizioni, della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale relativa al rinnovo dell'iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lvo 152/06 inoltrata dalla ditta Capodieci & Figli;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai Dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Brindisi n. 1 del 31.10.12 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia;

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia;

Ritenuto di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

#### AUTORIZZA

ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e dell'art 216 del D. Lvo n. 152/2006 e ss.mm.ii. Piscrizione nel registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero rifiuti inerti della società CAPODIECI & Figli s.r.l nello stabilimento di proprietà, ubicato in Mesagne - Zona Industriale - identificato in catasto al foglio 33, particella 324;

Si dà atto che il legale rappresentante dell'azienda è Capodiecì Cosimo n. a Mesagne il 04.07.1957 ed ivi residente alla Contrada Laviamo s.n

Il presente provvedimento di autorizzazione ha validità di quindici anni a decorrere dalla data del rilascio del titolo abilitativo di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del Comune di Mesagne. Il rinnovo di tale autorizzazione deve essere chiesto almeno sei mesi prima della scadenza, tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive, con le modalità indicate all'art. 4, D.P.R. n. 59/2013.

Il presente provvedimento di autorizzazione viene rilasciato alle seguenti condizioni e prescrizioni:

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AL RECUPERO DEI RIFIUTI

1. con il presente provvedimento si autorizza l'iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che esercitano recupero di rifiuti in procedura semplificata, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nella 2<sup>a</sup> classe di attività ai sensi del D.M. 350/1998 per un quantitativo non superiore a 540 tonnellate al giorno e per un quantitativo non superiore a 197.000 tonnellate annue, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dal D.M. 186/06 per ciascuna tipologia di rifiuto da trattare;
2. il gestore dovrà corrispondere, entro il 30 aprile di ciascun anno, un diritto di iscrizione, pari a euro 540,63, da versare sul c.c.p. 12882726 intestato a *Provincia di Brindisi – Servizio Tesoreria*, con la seguente causale: *Servizio Ambiente, diritto annuale di iscrizione recupero rifiuti ex art. 216, D.Lgs. n. 152/06*;
3. il gestore dovrà comunicare entro il 30 aprile di ogni anno il quantitativo di rifiuti recuperato nell'anno solare precedente;
4. il rifiuto da recuperare deve essere stoccato nel rispetto delle norme tecniche di cui all'allegato 5, punto 5 e punto 8, al D.M.A 186/06 e secondo le procedure stabilite dal D.M. 05.02.98;
5. le diverse aree funzionali (conferimento, messa in riserva, deposito materiale recuperato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
6. la capacità di messa in riserva dell'impianto è pari a 8.559 tonnellate corrispondenti a 4.390 metri cubi;
7. l'attività di recupero della tipologia 7.16 (calci di defecazione) deve essere limitata alla sola operazione messa in riserva (R 13) non avendo la ditta dimostrato la concreta modalità da mettere in atto per il recupero del rifiuto né il possesso dei macchinari da utilizzare a tale scopo;
8. le tipologie di rifiuti da recuperare sono le seguenti con i relativi codici CER aggiornati al Regolamento europeo n° 1357/14/UE e alla Decisione della Commissione UE n° 955/2014 /UE del 18.12.2014:

❖ 7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati in cemento armato e non ecc.; attività di recupero [R13] [R5][R10]; codici CER 101311, 170101, 170102, 170103,



170107, 170802, 170904;

❖ 7.2: rifiuti di rocce da cave autorizzate; attività di recupero [R5][R10]; codici CER 010399;

010408; 010410; 010413;

❖ 7.3: sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti; attività di recupero [R5]; codici

CER 101201; 101206; 101208;

❖ 7.6: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo: attività di recupero

[R5]; codici CER 170302;

❖ 7.11: pietrisco tolto d'opera; attività di recupero [R13][R4][R5][R10]; codici CER 170508;

❖ 7.16: calci di defecazione; attività di recupero [R13]; codice CER 020402; 020499; 020799;

❖ 7.17: rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare; attività di recupero [R5][R10]; codici CER 010102; 010308; 010408; 010410; 020402; 020499; 020701; 020799; 100299;

❖ 7.31: terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali eduli e dalla battitura della lana sucida; attività di recupero [R5][R10]; codici CER 020199; 020401;

❖ 7.31bis: terre e rocce da scavo; attività di recupero [R5][R10]; codici CER 170504.

9. deve essere rispettata la normativa vigente sulla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con i relativi formulari di identificazione, e deve essere dato adempimento agli obblighi di iscrizione al SISTRI;


7. nei casi previsti dalla normativa di cui al D.M. 05.02.98 la società anzidetta dovrà effettuare il test di cessione secondo le modalità e i criteri introdotti dal D.M. 186/06 facendone tenere i risultati analitici a quest'Amministrazione.

## PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

10. deve essere rispettato un valore limite di emissione per le polveri totali pari a  $5 \text{ mg/Nm}^3$  da misurarsi in prossimità dell'impianto di frantumazione dei materiali;

11. le analisi delle polveri totali diffuse saranno eseguite in autocontrollo e con cadenza annuale affidandone la misurazione ad un laboratorio certificato o ad un professionista abilitato. Le misurazioni dovranno essere eseguite tramite metodi normati o validati e fornendo nel rapporto di prova una stima dell'incertezza di misura associata, le rilevazioni delle condizioni meteorologiche al momento del campionamento, l'altezza a cui è stato posizionato lo strumento. Le copie dei rapporti di prova saranno trasmessi al Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi e all'ARPA Puglia DAP di Brindisi;

12. il gestore dovrà sospendere l'attività nel caso in cui vengano superati i limiti di emissione prescritti e dare immediata comunicazione al Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi e all'ARPA di Brindisi;



L'Autorità Competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza stabilita se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. A seguito delle risultanze dei controlli che saranno effettuati, potranno essere adottate ulteriori prescrizioni e condizioni.

I controlli analitici necessari alla verifica del rispetto della presente autorizzazione, secondo i tempi e le modalità previsti dall'art. 269 c. 6 e 9 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono demandati ad ARPA Puglia - Dipartimento di Brindisi;

La mancata osservanza delle disposizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia, non espressamente richiamati con il presente atto, oltre all'applicazione delle sanzioni previste comporterà l'applicazione dei provvedimenti di sospensione e/o di revoca di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii.

La presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le condizioni in essa previsti ed in particolare quando vengono a mancare o a scadere le autorizzazioni che sono state necessarie al suo rilascio.

Il presente provvedimento si intende accordato con salvezza dei diritti di terzi e sotto osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il gestore viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi ai sensi dell'art. 844 del codice Civile.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lvo n. 19/2003.

Il presente provvedimento sarà trasmesso:

- allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Mesagne - [info@pec.comune.mesagne.br.it](mailto:info@pec.comune.mesagne.br.it) - responsabile dell'adozione del provvedimento finale di competenza e della relativa trasmissione ai soggetti interessati, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

Il provvedimento adottato dal Comune di Mesagne dovrà essere trasmesso:

- alla società Capodiecì & Figli s.r.l. - Via Murri 30 - Mesagne;

- alla Provincia di Brindisi - [provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it) - anche ai fini dell'inoltro al comandante della Polizia Provinciale per i controlli di competenza;

- al DAP di Brindisi dell'ARPA Puglia per i controlli di competenza.

I dati riportati nel presente provvedimento saranno comunicati in via telematica al catasto dei rifiuti gestito dall'ISPRA, con le modalità comunicate dallo stesso Istituto con nota del 02.04.2013.

Contro il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

F.to Il Dirigente del Servizio  
Dott. Pasquale Epifani

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e agli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 15 ottobre 2015

F.to Il Responsabile del Procedimento  
Formoso Cesare

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 15 ottobre 2015

F.to Il Dirigente del Servizio  
Dott. Pasquale Epifani

2  
RITIRATA  
Pasquale Epifani  
05. 11. 2015

13. il gestore dovrà sospendere in giornate particolarmente ventose ogni attività di frantumazione e recupero. Al fine di permettere alle autorità di vigilanza e di controllo la verifica del rispetto di tale prescrizione la ditta dovrà predisporre la registrazione cartacea o informatica della data e degli di sospensione delle attività;
12. il gestore dovrà provvedere:
  - alla umidificazione dei cumuli del materiale e dei rifiuti pulverulenti tramite idonei impianti di abbattimento a nebulizzazione che dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza;
  - al trasporto dei materiali in entrata e in uscita dall'impianto con autocarri dotati di vasca a sponde alte e telone di copertura;
  - utilizzare per i mezzi in ingresso e in uscita accorgimenti finalizzati a contenere le emissioni diffuse durante le operazioni di carico e di scarico contenendo, in modo possibilmente automatico, l'altezza di caduta;
  - coprire i cumuli di rifiuti e di materiale recuperato con idonei teli mobili la cui altezza non dovrà superare in alcun caso il muro di recinzione;
  - alla pulizia dei pneumatici degli automezzi in uscita dall'impianto in modo tale da eliminare l'effetto "imbiancatura stradale" a causa delle polveri depositate e innalzate che possono causare il danneggiamento delle pavimentazioni stradali;

#### **PRESCRIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE**

13. l'impianto di grigliatura, raccolta e sedimentazione delle acque meteoriche (costituito da n° 4 vasche per un volume complessivo di 51 mc.) deve essere mantenuto sempre in perfetta efficienza garantendo la massima raccolta;
14. le griglie di raccolta delle acque meteoriche e le vasche devono essere periodicamente ispezionate e i sedimenti accumulati devono essere asportati;
15. le acque accumulate potranno essere utilizzate per la bagnatura dei cumuli, quelle eccedenti il riutilizzo devono essere avviate presso impianti autorizzati;
16. nel caso in cui si preveda o si renda necessario lo scarico delle stesse, il trattamento e il recapito finale dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento della Regione Puglia n° 26 del 9.12.2013 e, in tal caso, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione come prescritto dallo stesso Reg. Reg.;
17. il gestore dovrà far tenere annualmente a questo Servizio, entro il 30 aprile, documentazione comprovante l'eventuale conferimento delle acque di dilavamento eccedenti il riutilizzo;

#### **PRESCRIZIONI GENERALI**

18. ogni modifica progettuale, al ciclo di lavorazione, ai materiali utilizzati e agli impianti, ed in generale ogni attività che comporti significativi impatti sulle matrici ambientali, dovrà essere comunicata a questo Servizio, per il tramite del SUAP del Comune di Mesagne, al fine di valutare la validità delle condizioni autorizzative di cui al presente provvedimento; analogo accorgimento dovrà essere adottato nel caso in cui intervengano modifiche dell'assetto societario, della destinazione d'uso dei luoghi, della titolarità dell'impianto produttivo, del nominativo del gestore dello stabilimento e del direttore tecnico;
19. i rifiuti prodotti durante l'esercizio dell'attività devono essere gestiti conformemente alle disposizioni del titolo I, parte IV, D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
20. dovranno essere rispettati i limiti di legge e le eventuali disposizioni adottate dal Comune di Mesagne per quanto riguarda il contenimento delle emissioni sonore;
21. tutte le comunicazioni inerenti gli obblighi del presente provvedimento devono essere trasmesse agli Enti tramite posta elettronica certificata.